

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
f.to Rag. Rocco Assante di Cupillo

Il Segretario Generale
f.to **D.ssa Giulia Di Matteo**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata con il n...1419.....all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 06.12.2013.....al **21.12.2013**..... ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Monte di Procida, li 06.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Giulia Di Matteo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data.....

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Si attesta che il presente atto è copia conforme all'originale.

Monte di Procida, li _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria



**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 del 21/11/2013**

OGGETTO: *Proposta della Giunta al Consiglio Comunale per Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e determinazione delle relative Aliquote.*

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventuno** del mese di **novembre**, alle **ore 19,30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente f.f. del Consiglio in data 13/11/2013 prot. n. **14780** si é riunito il Consiglio Comunale in apposita sessione in seduta pubblica.

Presiede la seduta il rag. Rocco Assante di Cupillo – Presidente del Consiglio Comunale

Presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri

come segue:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Pre-Senti	As-senti	n. d'ord	Cognome e Nome	Pre-senti	As-senti
1	Iannuzzi Francesco Paolo	X		9	Scotti Nunzia	X	
2	Scotto di Carlo Domenico	X		10	Scotto Lavina Andrea	X	
3	Nigro Nunzia	X		11	Capuano Salvatore	X	
4	Assante di Cupillo Rocco	X		12	Prodigio Ettore	X	
5	Anzalone Nicola	X		13	Coppola Leonardo		X
6	Lucci Vincenzo	X		14	Scotto di Santolo Vincenzo		X
7	Scotto di Frega Paolo	X		15	Coppola Teresa	X	
8	Pugliese Raimondo		X	16	Carannante Antonio	X	
				17	Pugliese Giuseppe	X	

Giustificano l'assenza i Sigg. Consiglieri:

Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa il Revisore Unico Dott. Tartaglione Francesco Saverio

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OMISSIS

Il Vice Sindaco Lucci illustra la proposta agli atti.

Il consigliere Antonio Carannante propone, come già propose lo scorso anno, che sia considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero direttamente adibita ad abitazione principale se non locata a terzi e che sia equiparata alla prima casa l'abitazione data in uso gratuito ai figli. Rimarca il lavoro serio ed indefesso del rag. Scamardella ma ritiene che occorra attivarsi perché la gestione dei tributi non sia affidata ad una sola persona.

(Si allontana dall'aula il consigliere Scotti. I presenti sono 13)

Il Presidente procede alla lettura dei singoli articoli del regolamento che registrano la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Art. 1 voti unanimi favorevoli

Art.2 voti favorevoli 9 astenuti 4 (Carannante, Coppola Teresa, Pugliese, Capuano)

Art.3 voti favorevoli 9 astenuti 4 (Carannante, Coppola Teresa, Pugliese, Capuano)

Art.4 voti favorevoli 9 astenuti 4 (Carannante, Coppola Teresa, Pugliese, Capuano)

Art.5 voti favorevoli 9 astenuti 4 (Carannante, Coppola Teresa, Pugliese, Capuano)

Art.6 voti favorevoli 9 astenuti 4 (Carannante, Coppola Teresa, Pugliese, Capuano)

Art.7 voti favorevoli 9 astenuti 4 (Carannante, Coppola Teresa Pugliese, Capuano)

(Si allontana il consigliere Pugliese Giuseppe. I presenti sono 12)

Art.8 voti favorevoli 9 astenuti 3 (Carannante, Coppola Teresa, Capuano)

Art.9 voti favorevoli 9 astenuti 3 (Carannante, Coppola Teresa, Capuano)

Art.10 voti favorevoli 9 astenuti 3 (Carannante, Coppola Teresa, Capuano)

Art.11 voti favorevoli 9 astenuti 3 (Carannante, Coppola Teresa, Capuano)

Art.12 voti favorevoli 9 astenuti 3 (Carannante, Coppola Teresa, Capuano)

Art.13 voti favorevoli 9 astenuti 3 (Carannante, Coppola Teresa, Capuano)

(Rientra in aula il consigliere Scotti. I presenti sono 13);

Effettuata la votazione del regolamento proposto nel suo complesso che registra 9 voti a favore, 3 contrari (Coppola Teresa, Carannante, Capuano) ed 1 astenuto (Scotti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. C.C. n. 15 del 12/07/2012;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;*

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria; Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all'art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%

4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- lettera a), "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";

- lettera f), "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

- lettera g), "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €400,00.

Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28/10/2013;

Evidenziato che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, co. 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

Preso atto che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione dell'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2013;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006;

Acquisiti i pareri richiesti ed espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Sulla scorta della votazione testè effettuata

DELIBERA

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce il precedente approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 12/07/2012;
 - Di approvare le seguenti Aliquote per l'anno 2013:
 - 1) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze _____ 0,5 %
 - 2) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994 _____ 0,2 %
 - 3) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ed enti similari _____ 0,4 %
 - 4) per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello _____ 0,96 %
 - 5) detrazione per abitazione principale _____ € 200,00
Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
 - Darsi atto per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
 - Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Di dichiarare la presente, con voti 9 voti a favore, 3 contrari (Coppola Teresa, Carannante, Capuano) ed 1 astenuto (Scotti) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D. Lgs. n. 267/00.



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	2
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	2
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	2
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____	3
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____	3
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	3
Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo _____	4
Art. 8 - Rimborsi e compensazione _____	4
Art. 9 - Attività di recupero _____	4
Art. 10 - Versamenti minimi _____	5
Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	5
Art. 12 - Riscossione coattiva _____	6
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento _____	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera nei confronti di tutti contitolari.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.